



## L'identità personale alla prova delle libertà di circolazione

DI SILVIA MARINO\*

Sommario: 1. L'indagine nella prospettiva dei diritti fondamentali dell'uomo: il diritto all'identità personale come parte integrante del diritto alla vita privata. – 2. L'indagine nella prospettiva delle libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea: il diritto all'identità personale come strumento. – 3. Il caso particolare dei minori: l'identità personale nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. – 4. Legittimi ostacoli al riconoscimento dell'identità personale in forza dell'identità nazionale. – 5. Un “mutuo riconoscimento” dell'identità personale nell'Unione europea? – 6. Osservazioni conclusive: riconoscimento di *status filiationis* e continuità dell'identità personale dei minori.

### **1. L'indagine nella prospettiva dei diritti fondamentali dell'uomo: il diritto all'identità personale come parte integrante del diritto alla vita privata**

Il diritto all'identità personale è stato sviluppato nella giurisprudenza sia della Corte europea dei diritti dell'uomo sia della Corte di giustizia dell'Unione europea, assumendo così una duplice veste, quale diritto fondamentale dell'uomo, da un lato, e quale mezzo necessario all'esercizio delle libertà di circolazione, dall'altro. Nel presente scritto si sottolinea la convergenza della giurisprudenza delle due Corti e il loro progressivo sviluppo verso un possibile metodo del *riconoscimento delle situazioni giuridiche costituite all'estero* quantomeno per taluni diritti della personalità, all'interno dell'Unione europea, con riferimenti puntuali alla tutela del minore.

Nella prospettiva dei diritti umani fondamentali, il riferimento principale è l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che tutela la vita privata e familiare. La Corte europea dei diritti dell'uomo vi include il diritto all'identità personale come parte

---

\* Professoressa associata di Diritto dell'Unione europea presso l'Università degli Studi dell'Insubria.

integrante della vita privata dell'interessato. Fin dalla sentenza *Burghartz*<sup>1</sup>, seppur decisa sul fondamento del combinato disposto degli artt. 8 e 14 CEDU, relativo al principio di non discriminazione, il diritto all'identità personale è considerato fondamentale al fine di identificare l'individuo nella società e nella professione (par. 24). Esso è riconosciuto quindi come parte integrante della vita privata dell'individuo e collocato nell'ambito dell'art. 8 CEDU. Nella sentenza *Stjerna*<sup>2</sup> la Corte europea compie un passaggio ulteriore, dal momento che non ritiene necessario invocare l'art. 14 a supporto dell'applicazione dell'art. 8. Al diritto all'identità personale è riconosciuta autonomia e tutela immediata. Alla stessa conclusione la Corte europea perviene relativamente al nome proprio<sup>3</sup>, per analoghi motivi relativi all'identificazione personale.

Questa giurisprudenza afferma un primo aspetto essenziale del diritto all'identità personale, ovvero quello di possedere un nome quale fattore identificativo della propria persona.

A questo, si aggiunge un ulteriore elemento, il diritto alla continuità nell'uso di tale nome. La stessa sentenza *Burghartz* affronta anche questo secondo profilo. La fattispecie ha carattere transnazionale, dal momento che la controversia sorge proprio dal rifiuto delle autorità svizzere di riconoscere il cognome della famiglia attribuito in Germania sulla base del diritto tedesco. È interessante sottolineare che in questo caso la discriminazione, che ha consentito di individuare una violazione degli artt. 8 e 14 CEDU, è fondata sulla base del sesso, alla luce delle modalità di composizione del nome di famiglia ammesse dal diritto tedesco e non dal diritto svizzero. Tale discriminazione diventa rilevante in una fattispecie transnazionale, perché impedisce la continuità del nome di famiglia validamente composto sulla base del diritto tedesco. Il principio della parità di trattamento dei coniugi impone il riconoscimento del nome di famiglia, come formato all'estero, così ammettendo implicitamente la continuità anche spaziale del nome.

Gli sviluppi successivi hanno consentito di applicare esclusivamente l'art. 8 CEDU alle fattispecie con elementi di estraneità. Così accade nella sentenza *Henry Kismoun*<sup>4</sup>. Al ricorrente erano attribuiti due nomi, uno in Francia e uno in Algeria. Egli richiede il riconoscimento del secondo nel primo Stato, trattandosi del nome che aveva utilizzato per la maggior parte della parte propria vita e che sentiva come proprio della sua individualità. Secondo la Corte europea, in caso di duplicità di nomi attribuiti da due Paesi diversi, esiste un diritto a possedere un solo nome, in quanto elemento essenziale di individuazione di una persona. Nonostante l'ampio margine di apprezzamento statale in materia, devono essere adottate tutte le misure necessarie per il riconoscimento del nome originario, conferendogli così validità transnazionale e continuità nello spazio.

La condizione essenziale ai fini del riconoscimento transnazionale degli elementi identificativi della persona è che questi ultimi siano certificati o documentati (in senso ampio) in un atto di stato civile, in una decisione giurisdizionale, in un atto pubblico o comunque in un qualsiasi provvedimento dello Stato di origine<sup>5</sup>. Invece, non paiono avere rilevanza meri desideri, per quanto fondati su un lungo *usus*, i quali non trovino fondamento in alcuna base

---

<sup>1</sup> Corte EDU, sent. 22 febbraio 1994, ric. 16213/90, *Burghartz c. Svizzera*.

<sup>2</sup> Corte EDU, sent. 25 novembre 1994, ric. 18131/91, *Stjerna c. Finlandia*.

<sup>3</sup> Corte EDU, sent. 17 febbraio 2011, ric. 11369/04, *Golemanova c. Bulgaria*.

<sup>4</sup> Corte EDU, sent. 5 dicembre 2013, ric. 32265/10, *Henry Kismoun c. Francia*.

<sup>5</sup> Si tratta in effetti di un modello ibrido, in cui sono coinvolti elementi privati – l'identità personale dell'individuo – e pubblici, per la necessaria partecipazione di un'autorità pubblica che garantisce la realizzazione degli interessi privati: C. PAMBOUKIS, *L'acte quasi public en droit international privé*, in *Rev. crit. dr. int. pr.*, 1993, p. 565 ss.

legale<sup>6</sup>. In questo modo vengono temperati i diritti individuali con l'interesse pubblico, che consiste nell'individuazione certa e univoca della persona nella collettività.

L'ulteriore difficoltà in questo ambito dipende dai possibili mutamenti degli elementi identificativi dell'individuo nel corso del tempo: pur essendo immutabile il diritto all'identità personale, non sono immutabili gli elementi che di tale identità sono parte integrante. Il caso tipico in cui possono intervenire mutamenti del nome è la variazione dello *status* dell'interessato. Il diritto alla continuità transnazionale del nome incontra in questi casi due ostacoli: l'eventualità che lo *status* acquisito all'estero non sia riconosciuto e la successiva possibilità che gli elementi identificativi della persona non siano ammessi. Il mancato riconoscimento dello *status* (oltre a costituire una possibile violazione *ex se* della vita privata o familiare dell'interessato) rischia di incidere sulla possibilità di ammettere i mezzi identificativi nello Stato di destinazione.

Dalla giurisprudenza della Corte europea è chiaro il collegamento fra lo statuto personale e il conseguente diritto all'identità nelle fattispecie transnazionali<sup>7</sup>. Con riferimento allo *status filiationis*, si ricorda la sentenza *Wagner*<sup>8</sup>, sul rifiuto lussemburghese di riconoscere un'adozione piena peruviana, in applicazione delle norme di conflitto nazionale<sup>9</sup>, senza alcuna considerazione della realtà sociale. Sebbene non appaiano riflessioni relative all'identità personale del minore, il risultato finale consiste pragmaticamente nel riconoscimento dello *status filiationis* e delle relative conseguenze a carattere personale.

Un collegamento espresso tra *status* e identità si rinviene invece nel noto caso *Negrepontis-Giannisis*. L'oggetto principale della violazione dell'art. 8 CEDU è il mancato riconoscimento di uno *status filiationis* acquisito all'estero, da cui consegue la negazione dei diritti successori e relativi all'identità personale. La Corte ribadisce che l'esistenza di un legame creato tramite adozione rientra nella nozione di vita familiare, sottolineando che il diritto al nome (acquisito a seguito dell'adozione) è compreso nell'ambito della vita privata dell'individuo<sup>10</sup>. Quest'ultimo elemento pare quasi una circostanza aggravante del già (perniciosa) rifiuto di riconoscere lo *status*, che rafforza la necessità del riconoscimento in assenza di seri motivi ostativi di interesse generale.

Un approccio analogo è seguito nelle più recenti sentenze *Menesson* e *Labassee* e ribadito nel parere sul riconoscimento dello *status filiationis* di un minore nato tramite maternità

---

<sup>6</sup> La sentenza *Golemanova* ha ad oggetto una situazione puramente interna, in cui la ricorrente chiedeva la modifica del nome proprio a favore di quello che i suoi familiari e la sua cerchia sociale avevano utilizzato fin dalla sua nascita, in quanto essa si riconosceva nel nome d'uso e non nel nome registrato nel certificato di nascita. Nonostante l'assenza di elementi di estraneità, pare interessante la distinzione fra identità certificata e identità utilizzata nella prassi, laddove solo la prima pare rispondere adeguatamente alle esigenze di pubblicità sottese al nome stesso.

<sup>7</sup> *Amplius*: P. FRANZINA, *Some remarks on the relevance of Article 8 of the ECHR to the recognition of family status judicially created abroad*, in *DUDI*, 2011, p. 609 ss.; M. SALES I JARDI, *La vida familiar en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Una interpretación constructiva*, Bosch, 2015.

<sup>8</sup> Corte EDU, sent. 28 giugno 2007, ric. 76240/01, *Wagner c. Lussemburgo*.

<sup>9</sup> L. R. KIESTRAS, *The Impact of the European Convention on Human Rights on Private International Law*, The Hague, 2014, p. 151 ss. dimostra che la Corte europea non valuta le norme di conflitto statali in quanto tali, ma gli effetti dell'applicazione della *lex causae* nel caso concreto. Il controllo sui metodi di coordinamento è pertanto estremamente limitato, essendo rilevante solo il loro impatto pratico: F. MARCHADIER, *Les objectifs généraux du droit international privé à l'épreuve de la Convention européenne des droits de l'homme*, Bruxelles, 2007, p. 295 ss.

<sup>10</sup> Corte EDU, sent. 3 maggio 2011, ric. 56759/08, *Negrepontis-Giannisis c. Grecia*.

surrogata<sup>11</sup>. Anche in questi casi, infatti, le decisioni si fondano sul diritto alla vita familiare o privata alla luce dei legami biologici o affettivi che possono essere riconosciuti nel nucleo familiare. Non si tratta solo di tutelare il legame familiare in quanto tale. In assenza di qualsiasi riconoscimento dello *status filiationis*, i minori sarebbero infatti privati dell'identità familiare, con riferimento al padre biologico; inoltre, sarebbero negati diritti successori in relazione alla madre di intenzione, nei confronti della quale nessun legame legale sarebbe riconosciuto<sup>12</sup>.

Difficoltà sorgono classicamente quando lo *status* acquisito all'estero non sia conosciuto nello Stato richiesto. Nell'ambito dello *status filiationis*, il caso tipico è costituito dalla *kafala* di diritto islamico<sup>13</sup>. Nella sentenza *Harroudj*<sup>14</sup>, la Corte europea ha escluso la violazione dell'art. 8 CEDU per il rifiuto francese di trasformare la *kafala* in un'adozione legittimante. Fra le motivazioni rientra *a fortiori* la continuità del nome come elemento strettamente correlato allo *status* della persona. Poiché, secondo la legge applicabile agli effetti personali della *kafala*, gli elementi identificativi del *makfoul* non sono modificati, e sono immediatamente riconosciuti anche in Francia, è assicurata la continuità dell'unico nome. La Corte europea precisa che gli elementi identificativi della persona potranno essere cambiati, in applicazione della legge francese, se il *makfoul* avrà acquisito la cittadinanza francese e sarà infine adottato, quindi, previo duplice cambiamento di *status* (cittadinanza e rapporto di filiazione). La Francia ha adattato correttamente lo *status* del minore, convertendo l'istituto sconosciuto in un altro, l'adozione non piena, previsto dall'ordinamento interno e che consente il riconoscimento del nome del minore, offrendo così maggiori garanzie di continuità a favore di quest'ultimo.

Il rispetto dell'identità del minore costituisce quindi un elemento che rafforza lo stesso diritto alla vita familiare, e che dovrebbe indurre lo Stato interessato a una maggior apertura verso situazioni giuridiche create all'estero, o quantomeno a una maggior cautela nel rifiutare il riconoscimento dello *status*.

## **2. L'indagine nella prospettiva delle libertà di circolazione delle persone nell'Unione europea: il diritto all'identità personale come strumento**

La tematica della continuità transnazionale del godimento di un diritto trova la sua massima espressione nell'Unione europea: nella creazione di «uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali» (art. 67, par. 2, TFUE), l'attraversamento di un confine nazionale non può comportare la perdita o il pregiudizio nel godimento dei diritti

---

<sup>11</sup> Corte EDU, sent. 26 giugno 2014, ric. 65192/11, *Menesson c. Francia*; Corte EDU, sent. 26 giugno 2014, ric. 65941/11, *Labassee c. Francia*; Corte EDU, parere 10 aprile 2019, P16-2018-001.

<sup>12</sup> Seguono ragionamenti analoghi, per quanto incentrati più sullo *status filiationis* che sull'identità personale del minore: Corte EDU, sent. 27 gennaio 2015, ric. 25358/12, *Paradiso e Campanelli c. Italia*; Corte EDU, sent. 21 luglio 2016, ricc. 9063/14 e 10410/14, *Foulon e Bouvet c. Francia*; Corte EDU, sent. 24 gennaio 2017, ric. 25358/12, *Paradiso e Campanelli c. Italia*.

<sup>13</sup> C. CAMPIGLIO, *Identità culturale, diritti umani e diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int.*, 2014, p. 1029 ss.; C. PERARO, *L'istituto della kafala quale presupposto per il ricongiungimento familiare con il cittadino europeo: la sentenza della Corte di giustizia nel caso S.M.c. Entry Clearance Officer*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2019, p. 319 ss.

<sup>14</sup> Corte EDU, sent. 4 ottobre 2012, ric. 43631/09, *Harroudj c. Francia*; P. KINSCH, *Harroudj v. France: Indications from the European Court of Human Rights on the Nature of Choice of Law Rules and on Their Potentially Discriminatory Effect*, in *YPIL*, 2013/2014, p. 39 ss.

fondamentali dell'individuo. Al contrario, gli Stati devono assicurare che il trattamento dell'individuo sia conforme agli obblighi di tutela dei diritti umani<sup>15</sup>.

La possibilità di garantire effettivamente tale continuità si rende complessa particolarmente per due motivi<sup>16</sup>, l'assenza di competenza dell'Unione in materia di *status* personali e di diritto di famiglia e la mancata adozione di norme di diritto internazionale privato uniformi sulla base dell'art. 81 TFUE<sup>17</sup>. L'unico *status* che attualmente pare poter circolare senza barriere nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è quello acquisito a seguito di una sentenza di divorzio, o di separazione personale, sul fondamento del regolamento n. 2201/2003<sup>18</sup> (e *pro futuro* il regolamento n. 2019/1111<sup>19</sup>). Ne consegue che gli Stati mantengono la loro competenza esclusiva in queste materie, con conseguenti legittime diversità nella disciplina dello *status* della persona, e delle conseguenze personali e patrimoniali della sua attribuzione e del suo eventuale cambiamento, sia nel diritto materiale, sia nel diritto internazionale privato. Tali differenze possono dar luogo al rifiuto di riconoscimento degli *status* acquisiti all'estero, e delle loro conseguenze personali e patrimoniali, incluso il diritto al nome. Sebbene la prassi non dimostri un costante atteggiamento di chiusura da parte delle autorità pubbliche, in casi particolari questa evenienza è possibile.

La giurisprudenza della Corte europea ha avuto ripercussioni solo mediate nell'ambito dell'Unione europea. Infatti, l'approccio della Corte di giustizia alla sfida della continuità transnazionale del nome è fondato su giustificazioni proprie e diverse.

Nella giurisprudenza relativa al mancato riconoscimento del nome formato in ossequio alla legge di un ordinamento straniero<sup>20</sup>, le motivazioni sono focalizzate sulla combinazione del diritto alla cittadinanza europea e dei diritti alla libera circolazione<sup>21</sup>. L'argomento di base

---

<sup>15</sup> F. SALERNO, *Il vincolo al rispetto dei diritti dell'uomo nel sistema delle fonti del diritto internazionale privato*, in *DUDI*, 2014, p. 610.

<sup>16</sup> *Ampius*: G. DE BAERE, K. GUTMAN, *The impact of the European Union and the European Court of Justice on European Family Law*, in J.M. SCHERPE (a cura di), *European Family Law, vol. I. The Impact of institutions and Organisations on European Family Law*, Cheltenham, 2016, p. 5.

<sup>17</sup> C. KOHLER, *L'art. 220 du traité CEE et les conflits de juridictions en matière de relations familiales, premières réflexions*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1992, p. 221 ss.; C. HONORATI, *Verso una competenza della Comunità europea in materia di diritto di famiglia?*, in S. BARIATTI (a cura di), *La famiglia nel diritto internazionale privato comunitario*, Milano, 2007, p. 3 ss.; F. MORO, *Observations sur la communautarisation du droit de la famille*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2007, p. 675 ss.; A. RODRÍGUEZ BENOT, *La unificación del derecho de familia en los procesos de integración regional: la experiencia europea*, in N. GONZÁLEZ MARTÍN, A. RODRÍGUEZ BENOT (a cura di), *El Derecho de familia en un mundo globalizado*, Città del Messico, 2007, p. 93 ss.; C. RICCI, *La 'famiglia' nella giurisprudenza comunitaria*, in S. BARIATTI (Coord.), *op. cit.*, p. 91 ss.

<sup>18</sup> Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in *GUUE*, L 338 del 23 dicembre 2003, p. 1 ss.

<sup>19</sup> Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, in *GUUE*, L 178 del 2 febbraio 2019, p. 1 ss. Il regolamento è applicabile dal 1° agosto 2022.

<sup>20</sup> Corte giust., 9 dicembre 1992, causa C-168/91, *Christos Konstantinidis*, ECLI:EU:C:1992:504; Corte giust., 2 ottobre 2003, causa C-148/02, *García Avello*, ECLI:EU:C:2003:539; Corte giust., 14 ottobre 2008, causa C-353/06, *Grunkin and Paul*, ECLI:EU:C:2008:559; Corte giust., 22 dicembre 2010, causa C-208/09, *Sayn-Wittgenstein*, ECLI:EU:C:2010:806; Corte giust., 12 maggio 2011, causa C-391/09, *Runevič-Vardyn e Wardyn*, ECLI:EU:C:2011:291; Corte giust., 2 giugno 2016, causa C-438/14, *Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff*, ECLI:EU:C:2016:401; Corte giust., 8 giugno 2017, causa C-541/15, *Freitag*, ECLI:EU:C:2017:432.

<sup>21</sup> P. LAGARDE, *Note to ECJ 14 October 2008, "Grunkin-Paul"*, in *Rev. crit. dr. int. pr.*, 2009, p. 86 ss.; F. SALERNO, *Il vincolo al rispetto*, cit., p. 610; G. KESSLER, *La consécration par la CJUE du droit de séjour du conjoint de*



risiede nel fatto che l'esercizio di tali ultimi diritti sarebbe reso più gravoso se la persona interessata fosse tenuta a dimostrare la propria identità ad ogni passaggio dei confini nazionali, in quanto titolare di elementi identificativi diversi in ogni Stato membro. I pochi riferimenti al diritto alla vita privata paiono avere uno scopo o meramente introduttivo al ragionamento (*Runevič-Vardyn e Wardyn*) o subordinato all'analisi dell'esistenza di una restrizione alla libera circolazione della persona (*Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff*). La salvaguardia di tale diritto fondamentale non è assunta fra gli argomenti principali nella motivazione della Corte.

La Corte di giustizia si concentra sull'effettivo godimento del diritto alla libera circolazione, che risulta da solo sufficiente a richiedere una certa apertura degli Stati membri nel riconoscimento degli elementi identificativi dell'individuo acquisiti (e certificati) all'estero. Il diritto all'identità personale diventa così strumentale a quello alla libera circolazione, grazie all'eliminazione di un ostacolo di fatto, ovvero la necessità di dimostrare la propria identità ad ogni attraversamento delle frontiere. Specularmente, tale ultimo diritto fondamentale costituisce la chiave di volta al fine di realizzare la continuità transnazionale del nome, poiché l'individuo mantiene nell'Unione europea un'unica identità<sup>22</sup>. In questa prospettiva, il riferimento ai diritti fondamentali dell'uomo appare non necessario per la tutela del diritto individuale.

I casi sottoposti all'attenzione della Corte di giustizia hanno ad oggetto il riconoscimento dell'identità personale in quanto tale. Nelle sentenze *Sayn-Wittgenstein*, *Runevič-Vardyn e Wardyn*, e *Bogendorff von Wolffersdorff* il mutamento dei nomi propri e di famiglia dipende da un cambiamento di *status* in conformità a un diritto straniero (rispettivamente, adozione; matrimonio; adozione e naturalizzazione per matrimonio). Tuttavia, non è contestato il mutamento di *status*, ma solo uno dei suoi effetti, il cambiamento degli elementi identificativi degli interessati. Il problema del riconoscimento dello *status* non tarderà a presentarsi a causa della diversità degli istituti di diritto di famiglia costituibili, riconoscibili o riconosciuti negli Stati membri. Già il caso *Coman*<sup>23</sup> dimostra che soggetti titolari di uno *status* legalmente acquisito in uno Stato membro si attendono l'accettazione di tale *status* negli altri Stati membri, in quanto è parte essenziale della loro vita privata e familiare.

Nonostante i diversi fondamenti, gli esiti cui giungono le due Corti europee sono sovrapponibili, rimuovendo il problema della ricerca del delicato bilanciamento fra un diritto umano garantito dalla CEDU e una libertà fondamentale tutelata dall'Unione, potenzialmente in conflitto<sup>24</sup>. Infatti, le due Corti pongono un obbligo di risultato, determinato dalla massima continuità dell'identità personale nelle situazioni che presentino elementi di estraneità. Per il suo raggiungimento lo Stato potrebbe essere tenuto a derogare all'applicazione delle proprie

---

*même sexe du citoyen européen: un pas supplémentaire vers la libre circulation des situations familiales au sein de l'Union européenne*, in *Clunet*, 2019, p. 27 ss.

<sup>22</sup> Questo approccio si è mantenuto nonostante la possibilità per la Corte di giustizia di valorizzare l'aspetto inerente al diritto alla vita privata, tramite almeno due strumenti. Il primo è il combinato disposto degli artt. 7 e 52, par. 3 della Carta dei diritti fondamentali, per cui la giurisprudenza della Corte europea costituirebbe il livello minimo di tutela del diritto all'identità personale all'interno dell'Unione. Il secondo è determinato dall'inclusione del rispetto dei diritti fondamentali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che «pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione» (preambolo della Carta europea). Pertanto, la libera circolazione presuppone il rispetto dei diritti fondamentali.

<sup>23</sup> Corte giust., 5 giugno 2018, causa C-673/16, *Coman*, ECLI:EU:C:2018:385.

<sup>24</sup> V. TRSTENJAK, E. BEYSEN, *The Growing Overlap of Fundamental Freedoms and Fundamental Rights in the Case Law of the CJEU*, in *Eur. Law Rev.*, 2013, p. 293 ss.

norme di diritto internazionale privato, relative sia ai conflitti di legge, sia alla circolazione delle decisioni straniere, giudiziarie o amministrative, che nel caso concreto non siano riuscite a valorizzare adeguatamente tale diritto individuale<sup>25</sup>. A seconda dei casi, tale risultato è raggiungibile valorizzando o il diritto alla vita privata *ex art. 8 CEDU*<sup>26</sup>, o i diritti di circolazione nell'Unione europea<sup>27</sup>.

### **3. Il caso particolare dei minori: l'identità personale nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea**

Solo nelle note sentenze *García Avello* e *Grunkin Paul* la Corte di giustizia ha affrontato casi relativi all'identità personale dei minori. Entrambe le fattispecie riguardano le sole modalità di formazione dei cognomi dei figli, il cui *status* non era contestato.

È interessante ricordare che la prima sentenza riconosce l'applicazione del diritto dell'Unione europea sul fondamento del possesso di una seconda cittadinanza da parte dei minori. Inoltre, la Corte di giustizia rifiuta, sempre implicitamente, l'applicazione di due criteri, piuttosto comuni nel diritto internazionale privato anche a livello comparatistico, per il trattamento dei pluricittadini, ovvero la prevalenza della cittadinanza della *lex fori*, o, in mancanza, della cittadinanza più effettiva. In conformità a tali criteri, la legge belga sarebbe stata applicabile.

Nella sentenza *Grunkin Paul*, ulteriormente, la Corte priva di rilevanza ai fini della libera circolazione nell'Unione europea i criteri di collegamento utilizzati dagli Stati membri interessati ai fini della determinazione della legge applicabile ai diritti della personalità.

La continuità del nome viene invece fondata sulla prospettiva dell'accesso all'esercizio del diritto alla libera circolazione. L'ostacolo, determinato dalla necessità di dimostrare la propria identità ad ogni passaggio di un confine nazionale per il fatto di possedere una (duplicata) molteplicità di elementi identificativi, sussiste anche in forma "potenziale"<sup>28</sup>, ovvero nel futuro esercizio dei diritti di cittadinanza da parte della persona.

L'elemento essenziale di questa giurisprudenza è determinato dall'obiettivo da raggiungere, l'unicità degli elementi identificativi ai fini del più agevole esercizio della libera circolazione. Il risultato non pare pertanto dissimile rispetto alle ipotesi che coinvolgano un adulto. Se una differenza nella situazione di partenza è rinvenibile nel fatto che gli adulti possono aver già esercitato le libertà di circolazione, mentre i minori no, la Corte di giustizia rende le due situazioni omogenee, valorizzando il godimento potenziale e futuro dei diritti alla

---

<sup>25</sup> P. KINSCH, *Private International Law Topics Before the European Court of Human Rights – Selected Judgments and Decisions (2010-2011)*, YPIL, 2011, p. 37 ss.; C. KOHLER, *L'autonomie de la volonté en droit international privé: un principe universel entre libéralisme et étatisme*, in *Recueil des cours*, t. 359, 2013, p. 401 ss.

<sup>26</sup> Nell'ordinamento italiano ciò potrebbe avvenire grazie al carattere di *norma interposta* dei diritti garantiti dalla CEDU come stabilito sentenze gemelle 348 e 349/2007 della Corte costituzionale.

<sup>27</sup> Lo strumento sarebbe costituito dalla *disapplicazione* delle norme nazionali contrastanti con il diritto dell'Unione europea (Corte giust., 9 marzo 1978, causa 106/77, *Simmenthal*, ECLI:EU:C:1978:49). È significativa la concordanza delle due giurisprudenze, sicché i diritti fondamentali possono essere implicitamente costituire il motore delle libertà di circolazione: F. MARCHADIER, *Les droits fondamentaux comme «moteur» de la circulation des personnes et de leur statut familial*, in H. FULCHIRON (a cura di), *La circulation des personnes et de leur statut dans un monde globalisé*, Paris, 2019, p. 67 ss.

<sup>28</sup> Corte giust., 8 marzo 2011, causa C-34/09, *Ruiz Zambrano* ECLI:EU:C:2011:124; Corte giust., 19 ottobre 2004, causa C-200/02, *Zhu e Chen*, ECLI:EU:C:2004:639.

libera circolazione. Gli obiettivi e i principi utilizzabili per raggiungerli non possono quindi che essere i medesimi.

Nel caso dei minori, il problema può sorgere nel momento in cui devono essere formati per la prima volta i loro elementi identificativi, o in un successivo mutamento di *status* che tipicamente vi incida, come ad esempio l'adozione. La Corte non indica, come non avrebbe potuto nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, un *metodo*, né un criterio di collegamento utilizzabile nella determinazione degli elementi identificativi della persona. Infatti, nella sentenza *García Avello* la Corte non pone in discussione l'attribuzione del nome sulla base della legge di una delle due cittadinanze dei minori, come nel caso *Grunkin Paul* l'applicazione della legge dello Stato di residenza dell'interessato. Né la Corte approfondisce, come non è nella sua funzione, i fondamenti teorici su cui questi risultati sono basati<sup>29</sup>.

Al momento la Corte di giustizia non ha avuto modo di pronunciarsi sul mancato riconoscimento dello *status filiationis* acquisito all'estero e delle sue conseguenze personali e patrimoniali. Questo problema rimane aperto e ampiamente discusso dalla dottrina, che si sofferma sull'impatto dell'interesse superiore del minore come principio che possa garantire il riconoscimento dello *status* e delle relative conseguenze personali e patrimoniali<sup>30</sup>.

#### **4. Legittimi ostacoli al riconoscimento dell'identità personale in forza dell'identità nazionale**

Come l'esercizio delle libertà di circolazione può essere limitato, così il riconoscimento dell'identità personale può essere rifiutato per proporzionati motivi di ordine pubblico. Secondo la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia, rientrano in questa eccezione la difesa del principio democratico nello Stato (sentenze *Sayn-Wittgenstein* e *Bogendorff von Wolfersdorff*), e la tutela della lingua nazionale (sentenza *Runevič-Vardyn and Wardyn*).

Nei primi due casi la questione sorge per la presenza di particelle nobiliari e di titoli nobiliari come parti integranti del cognome, acquisito all'estero a seguito di mutamento di *status*. Nel terzo caso, il problema nasce dalla traslitterazione del cognome polacco degli interessati in caratteri dell'alfabeto lituano. Le tre sentenze seguono percorsi argomentativi analoghi.

Nelle osservazioni presentate per le tre cause, i governi si sono riferiti espressamente all'art. 4, par. 2 TUE per escludere che l'ordinamento dell'Unione europea possa incidere sulla forma repubblicana di uno Stato membro e sull'uso di una lingua nazionale. La Corte di

---

<sup>29</sup> La dottrina ha intravvisto in questa giurisprudenza applicazioni del metodo di riferimento all'ordinamento competente (M. FALLON, *Constraints of Internal Market Law on Family Law*, in J. MEEUSEN, M. PERTEGÁS, G. STRAETSMA, F. SWENNEN (a cura di), *International Family Law for the European Union*, Cambridge, 2006, p. 180 ss.), del metodo del riconoscimento delle situazioni giuridiche (P. PICONE, *Diritto internazionale privato comunitario e pluralità di metodi di coordinamento tra ordinamenti*, in P. PICONE (a cura di), *Diritto internazionale privato e diritto comunitario*, Padova, 2004, p. 485 ss.; C. KOHLER, *L'autonomie de la volonté*, cit., p. 402 ss.), oppure, nell'ambito dell'Unione europea, di una rielaborazione del principio mercantilistico del mutuo riconoscimento, o per quanto riguarda la Corte europea, della teoria dei *vested rights* (R. BARATTA, *La reconnaissance internationale des situations juridiques personnelles et familiales*, in *Recueil des cours*, t. 348, 2007, p. 293 ss.).

<sup>30</sup> Per una riflessione recente: R. BARATTA, *Recognition of a Foreign Status Filii: Pursuing the Best Interest Principle*, in E. BERGAMINI, C. RAGNI (a cura di), *Fundamental Rights and Best Interest of the Child in Transnational Families*, Cambridge, 2019, p. 171 ss.



giustizia ammette la fondamentale rilevanza del principio democratico, dell'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e della tutela della lingua nazionale. Poiché tali esigenze costituiscono parte dell'identità nazionale, possono giustificare il mancato riconoscimento del nome come formato all'estero. Tuttavia, la Corte di giustizia non ne ammette l'assolutezza<sup>31</sup>. Infatti, devono essere temperate con le esigenze proprie della libera circolazione delle persone. Pertanto, l'identità nazionale costituisce solamente una giustificazione alla limitazione delle libertà di circolazione, che deve però soddisfare le classiche condizioni alle quali sono ammesse tali restrizioni. Deve quindi trattarsi di ragioni di particolare rilevanza per lo Stato richiesto, tali da poter rientrare nella nozione di ordine pubblico<sup>32</sup>. Inoltre, la restrizione deve essere proporzionata rispetto all'interesse tutelato<sup>33</sup>, nel senso che il diniego di tale riconoscimento deve essere necessario alla tutela degli interessi statali e non deve provocare «seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato» (par. 91 della sentenza *Runevič-Vardyn and Wardyn*). Il soddisfacimento dei requisiti di necessità e di proporzionalità spetta al giudice nazionale. Tuttavia, la Corte di giustizia fornisce qualche valutazione su questi ultimi aspetti. Ad esempio, nella causa *Bogendorff von Wolffersdorff* la Corte rileva che lo stesso cognome, portato dalla figlia, era stato accettato. Tale riconoscimento costituisce un significativo indice nel senso che l'uso di quel nome, composto da particelle nobiliari, non è idoneo a ledere l'identità nazionale e l'ordine pubblico, in quanto accettato per la figlia minore. A ciò si aggiunge una certa incoerenza dello Stato di destinazione, che ammette quel nome per una persona, ma non per il suo genitore.

Irrilevanti paiono invece eccezioni fondate sulla frode alla legge. Nel caso *Bogendorff von Wolffersdorff*, le osservazioni presentate dalla Germania sono orientate a impedire il mutuo riconoscimento, in forza del carattere presumibilmente fittizio del periodo di soggiorno dell'interessato nel Regno Unito. Invece, secondo un modello interpretativo ben noto, la Corte ha valorizzato il previo esercizio del diritto di libera circolazione, elemento idoneo ad escludere

---

<sup>31</sup> La Corte ha infatti sempre interpretato restrittivamente tale limite: A. VON BOGDANDY, S. SCHILL, *Overcoming Absolute Primacy. Respect for National Identity under the Lisbon Treaty*, in *CMLR*, 2011, p. 1417 ss.; J. NOWAG, *EU Law, constitutional identity, and human dignity: a toxic mix?*, in *CMLR*, 2016, p. 1441 ss.; G. ANAGNOSTARAS, *Solange III? Fundamental Rights Protection under National Identity Review*, in *Eur. Law Rev.*, 2017, p. 234 ss.; GALLO D., *Controlimiti, identità nazionale e i rapporti di forza tra primato ed effetto diretto nella saga Taricco*, in *Il Diritto dell'Unione europea*, 2017, p. 267 ss.

<sup>32</sup> Nonostante il fatto che si tratta di un'eccezione da sempre presente come limite al godimento dei diritti garantiti dall'Unione europea, i suoi esatti contorni non sono ancora chiari per la loro variabilità nel tempo e nello spazio, e per la realizzazione di una sempre più intensa integrazione nell'Unione europea. La persistente incertezza sulla sua portata è testimoniata, ad esempio, dalle soluzioni proposte dall'avvocato generale Jääskinen per la causa *Runevič-Vardyn and Wardyn*, presentate il 16 dicembre 2010, parzialmente diverse dalla sentenza della Corte sugli elementi di rilievo dell'ordine pubblico e sulla sua rilevanza nel caso di specie. Interessante pare altresì il caso *Bogendorff von Wolffersdorff*, nel quale il giudice nazionale solleva ancora una volta dubbi sulla nozione di ordine pubblico.

<sup>33</sup> Nella sentenza *Bogendorff von Wolffersdorff*, la Corte di giustizia fornisce taluni elementi per la valutazione della proporzionalità dei limiti al riconoscimento transnazionale del nome, modellati tuttavia sulle peculiarità del caso di specie. Fra questi rientrano il fatto che l'interessato aveva aggiunto una parte del nome che sostanzialmente non corrisponde a un titolo nobiliare, ma che ne costituisce un mero elemento formale, sia nello Stato di origine, sia nello Stato di destinazione; l'avvenuta registrazione del nome della figlia presso gli uffici anagrafici tedeschi con la particella nobiliare; e l'avvenuto mutamento del nome sulla base di considerazioni di convenienza personale, seppure conformemente alla legislazione di uno Stato membro. In forza del principio di proporzionalità, inoltre, l'ordine pubblico potrebbe giustificare solamente il rifiuto di riconoscimento degli elementi nobiliari che formano il cognome dell'interessato, ma non della modifica del nome proprio.

la frode al diritto dell'Unione europea<sup>34</sup>. Nel corretto esercizio di un diritto garantito dall'Unione, un eventuale intento fraudolento (con riferimento al diritto nazionale) pare non assumere rilevanza<sup>35</sup>. Pertanto, l'interessato può opporre al proprio Stato di cittadinanza e di residenza diritti ulteriori rispetto a quelli garantiti al cittadino che non ha mai esercitato i diritti di circolazione, in quanto legittimamente acquisiti in un altro Stato membro. È probabilmente in forza di questa netta presa di posizione della Corte che la stessa Germania, nel successivo caso *Freitag*, non ha neppure presentato analoghe osservazioni su un potenziale intento abusivo, sebbene appaia dalla descrizione della fattispecie che il mutamento del nome è avvenuto sulla base del solo possesso della cittadinanza rumena, la meno effettiva dell'interessato pluricittadino, in apparente assenza di una nuova residenza o di un nuovo domicilio, per quanto limitati nel tempo, in Romania.

## 5. Un “mutuo riconoscimento” dell'identità personale nell'Unione europea?

La giurisprudenza brevemente analizzata sembra applicare il c.d. metodo di riconoscimento delle situazioni giuridiche create all'estero, che consente una immediata circolazione di atti adottati da un autorità nazionale, soprattutto a carattere amministrativo. È sufficiente la sola verifica della sua validità sulla base dell'ordinamento competente a creare o costituire la situazione giuridica ivi certificata. Il metodo è ampiamente dibattuto in dottrina<sup>36</sup>, soprattutto in relazione alla sua applicazione alla circolazione di *status* personali e familiari certificati. Il diritto all'identità personale ne rientrerebbe a pieno titolo.

La Corte di giustizia non vi fa riferimento espresso. Tuttavia, alcune sue indicazioni sembrano ricalcare i passaggi fondamentali. In particolare, apparentemente lo Stato di destinazione è chiamato ad accettare le determinazioni compiute nello Stato di origine. L'approccio non sarebbe dissimile da quello già ampiamente sperimentato nell'ambito della libera circolazione delle merci a partire dalla sentenza *Cassis de Dijon*<sup>37</sup>. Questo sistema presenta importanti vantaggi, dal momento che qualsiasi valutazione di legittimità, di validità, di efficacia viene rimessa allo Stato membro di origine. Ne consegue che ciascuno Stato membro può mantenere una propria disciplina interna, senza che ciò pregiudichi la successiva circolazione di quel *prodotto* – o identità personale – negli altri Stati membri. Inoltre, si rende

<sup>34</sup> Corte giust., 9 marzo 1999, causa C-212/97, *Centros*, ECLI:EU:C:1999:126.

<sup>35</sup> La frode e l'abuso del diritto sono accettati dalla Corte di giustizia, sebbene gli indizi che li dimostrino debbano essere particolarmente qualificanti: E. CORNUT, *Théorie critique de la fraude à la loi: étude de droit international privé de la famille*, Paris, 2006; A. ADINOLFI, *La nozione di « abuso di diritto » nell'ordinamento dell'Unione Europea*, in *Riv. dir. int.*, 2012, p. 329 ss.; O. LOPES PEGNA, *Collegamenti fittizi o fraudolenti di competenza giurisdizionale nello spazio giudiziario europeo*, in *Riv. dir. int.*, 2015, p. 397 ss.; D. SINDRES, *Requiem pour la fraude?*, in H. FULCHIRON (a cura di) *La circulation*, cit., p. 269 ss.

<sup>36</sup> Per le relative discussioni, *ex multis*: E. JAYME, C. KOHLER, *Europäisches Kollisionsrecht 2001: Anerkennungsprinzip statt IPR?*, in *IPRax*, 2001, p. 502 ss.; H.P. MANSEL, *Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraums. Zur Herausbildung eines europäischen Anerkennungs-Kollisionsrechts: Anerkennung statt Verweisung als neues Strukturprinzip des Europäischen internationalen Privatrechts?*, in *Rabels-Zeitschrift*, 2006, p. 717 ss.; R. BARATTA, *Problematic elements of an implicit rule providing for mutual recognition of personal and family status in the EC*, in *IPRax*, 2007, p. 4 ss.; M. LEHMANN, *Recognition as a Substitute for Conflict of Laws?*, reperibile in: <http://ssrn.com/abstract=2676015>; I. SOMARAKIS, *The method of recognition in European Private International Law and its scope of application*, in J.S. BERGÉ, S. FRANQ, M. GARDEÑS SANTIAGO (a cura di), *Boundaries of European Private International Law*, Bruxelles, 2015, p. 657 ss.

<sup>37</sup> Corte giust., 20 febbraio 1979, 120/78, *Rewe-Zentral AG, vs. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein*, ECLI:EU:C:1979:42.

meno utile l'adozione di un enorme *corpus* normativo dell'Unione europea, che coordini, armonizzi o uniformi i diritti nazionali in vista di una successiva circolazione (del prodotto, del nome). Nell'ambito dei diritti della personalità, questo metodo sarebbe ancora più efficiente in assenza di una competenza attribuita all'Unione in materia<sup>38</sup>.

Perseguendo questo approccio, non sarebbe necessario controllare quale legge sia stata applicata nello Stato membro di origine, né parallelamente verificare la validità dello *status* creato all'estero sulla base delle norme di diritto internazionale privato dello Stato di destinazione<sup>39</sup>. La situazione giuridica validamente creata all'estero è idonea a produrre effetti in quanto tale, in forza della sua sola validità<sup>40</sup>, cui si solo aggiunge il fatto che il suo riconoscimento è contestualmente conforme alla tutela del diritto alla vita privata ai sensi dell'art. 8 CEDU<sup>41</sup>, e al diritto alla libera circolazione nell'Unione europea. Questa soluzione semplifica la circolazione transnazionale delle situazioni giuridiche create all'estero, senza che sia necessario alcun intervento normativo né da parte dell'Unione, né da parte degli Stati membri. La giurisprudenza della Corte di giustizia avrebbe già risolto in via pretoria una questione fondamentale relativa alla garanzia di diritti umani, senza alcun intervento normativo, anzi colmando le lacune del diritto dell'Unione.

Tuttavia, nonostante queste evidenti analogie, non pare ancora pienamente realizzato un modello di riconoscimento reciproco degli atti e dei documenti che certifichino lo *status* creato o acquisito all'estero, in un modello di circolazione e di riconoscimento transnazionale.

Infatti, la Corte di giustizia fornisce (fondamentali) linee guida per la risoluzione di una fattispecie concreta, ponendo due pilastri: un rapporto di asservimento, per cui il riconoscimento dell'identità personale appare funzionale all'esercizio della libera circolazione del cittadino; un obiettivo, ovvero la massima continuità dell'identità personale. Le modalità con cui si perviene a tale risultato sono indifferenti. Se la tradizionale applicazione del diritto internazionale privato dello Stato di destinazione consente il riconoscimento della validità e la produzione degli effetti dell'atto che certifica lo *status*, non si pone alcun problema formale o sostanziale. Il risultato della continuità è raggiunto, seppur, plausibilmente, con minor immediatezza rispetto all'applicazione del metodo di riconoscimento delle situazioni giuridiche.

---

<sup>38</sup> Al contrario, l'Unione europea ha talune competenze nell'ambito della produzione di beni, relative ad esempio a taluni sistemi di sicurezza, all'imballaggio, all'etichettatura, alla sostenibilità energetica e ambientale (v. Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE, in *GUUE*, L 198 del 28 luglio 2017, p. 1 ss.).

<sup>39</sup> Il diritto internazionale privato dello Stato di destinazione non assumerebbe più alcun rilievo: G. GOLDSTEIN, H. MUIR WATT, *La méthode de la reconnaissance à la lueur de la Convention de Munich du 5 septembre 2007 sur la reconnaissance des partenariats enregistrés*, in *Clunet*, 2010, p. 1085 ss.; R.M. MOURA RAMOS, *Regards sur les sources et les méthodes du droit international privé de la famille dans l'espace européen*, in I. PRETELLI, G.P. ROMANO, T. ROSSI (a cura di.), *Tui Memores – La dimensión culturelle du droit international privé. Actes de la Journée en l'honneur de Tito Ballarino du 13 juin 2014 à Lausanne et Essais recueillis par ses amis et élèves*, Genève, Zurich, 2017, p. 85 ss.

<sup>40</sup> B. HAFTEL, *Méthode de la reconnaissance et contrôle de la validité initiale des situations créées à l'étranger*, in H. FULCHIRON (a cura di) *La circulation*, cit., p. 195 ss.

<sup>41</sup> Tale metodo soddisferebbe altresì le esigenze tipiche del rispetto della vita privata ai sensi della CEDU: R. DI NOTO, *Le droit au respect de la vie privée et familiale, nouveau paradigme en droit international privé des personnes?*, in R. ALLEWELDT, R. CALLSEN, J. DUPENDANT (a cura di), *Human Rights Abuses in the Contemporary World: Tri-national Workshop*, Berne, 2012, p. 149 ss.; A. VETTOREL, *La continuità transnazionale dell'identità personale: riflessioni a margine della sentenza Henry Kismoun*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 355 ss.

La libertà delle forme con cui l'obiettivo è perseguibile preclude l'identificazione di un metodo, che per natura, dovrebbe trovare applicazione nel suo ambito naturale di elezione, lo *status* personale, per il perseguimento di un dato risultato.

Inoltre, come risulta dall'ampia dottrina già menzionata, i contorni, la portata e i limiti dell'eventuale metodo dovrebbero essere meglio delineati. Manca uniformità di vedute, e soprattutto di applicazione pratica, già nella sola individuazione dell'ordinamento che sarebbe competente a creare validamente la situazione giuridica<sup>42</sup>. Questo elemento è fondamentale nel buon funzionamento del metodo, dal momento che la situazione circola solo se validamente creata nell'ordinamento competente. Questo è quanto avviene nell'ambito di altre libertà di circolazione nell'Unione. Così, per quanto attiene alle merci e ai servizi è definito un *home country*, deputato a stabilire la disciplina di quel bene o di quella prestazione. Anche nel settore della cooperazione giudiziaria civile vi è una previa identificazione dell'ordinamento competente a risolvere la controversia, tramite l'uniformazione delle norme sull'attribuzione della giurisdizione; in taluni casi, si assiste addirittura a una parziale uniformazione dei procedimenti giurisdizionali nazionali al fine di semplificare l'eventuale fase coercitiva, ma sempre sulla base di titoli di giurisdizione uniformi. Questi elementi consentono la produzione di effetti transnazionali del *prodotto*, sia esso una merce, un servizio o una decisione giurisdizionale. Nella circolazione del nome, invece, la giurisprudenza non prevede alcuna attività di controllo e di valutazione su quale sia lo Stato che compone gli elementi identificativi, né un metodo per l'individuazione dell'ordinamento *competente*, dello Stato membro titolato ad attribuire e definire gli elementi identificativi della persona. Sia la Corte di giustizia sia la Corte europea dimostrano piuttosto una certa indifferenza circa l'ordinamento che costituisce la situazione, non essendo intervenuto un controllo sull'origine degli elementi identificativi della persona. Ne sono rispettivamente esempi le sentenze *Bogendorff von Wolfersdorff* e *Henry Kismoun*, nelle quali non è dato alcun rilievo all'eventuale competenza dei due ordinamenti in conflitto ad attribuire una determinata identità.

Piuttosto, le due Corti paiono valorizzare la volontà dell'interessato (se adulto), o dei responsabili genitoriali, di utilizzare una delle identità formate sulla base di uno degli ordinamenti concorrenti. Sarebbe allora ipotizzabile un'opzione di individuazione dell'ordinamento di riferimento in caso di conflitto positivo, ovvero l'esercizio dell'autonomia internazionalprivatistica in senso classico<sup>43</sup>, che consenta di scegliere come legge applicabile

---

<sup>42</sup> H.P. MANSEL, *Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraums*, cit., p. 692 ss.

<sup>43</sup> Ad esempio, sul fondamento della sentenza *Hadadi*, l'attore pluricittadino può scegliere qualsiasi foro di uno Stato di cui possieda la cittadinanza per fondare la giurisdizione: parte della dottrina conclude, per analogia, nel senso che gli interessati che possiedono più cittadinanze possano scegliere quale fra le relative leggi debba determinare la formazione del nome (P. MANSEL, *Anerkennung als Grundprinzip des Europäischen Rechtsraums*, cit., p. 692 ss.; E. PATAUT, *Citoyenneté de l'Union européenne et nationalité étatique*, in *RTDE*, 2010, p. 625 ss.; S. BARIATTI, *Multiple Nationalities and EU Private International Law. Many questions and some tentative answers*, in *YPIL*, 2011, p. 1 ss.; T. KRUGER, J. VERHELLEN, *Dual Nationality = Double Trouble?*, in *JPIL*, 2011, p. 613 ss.; F. SALERNO, *I diritti fondamentali della persona straniera nel diritto internazionale privato: una proposta metodologica*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2014, p. 792). Il principio dell'irrelevanza di criteri ulteriori che rafforzino la cittadinanza risulta confermato dalla *Position sur la solution des conflits positifs de nationalités dans les instruments existants de droit international privé de l'Union européenne* del Gruppo europeo di diritto internazionale privato, redatto nella XXIII riunione, Losanna, 20-22 settembre 2013, consultabile sul sito [www.gedip-egpil.eu](http://www.gedip-egpil.eu). Inoltre, può essere utile un parallelismo fra la disciplina degli elementi identificativi della persona e gli effetti patrimoniali del matrimonio e delle unioni registrate, quali conseguenze di mutamenti di *status*

ai diritti della personalità una fra le più leggi potenzialmente in conflitto positivo. Con riferimento ai minori, le sentenze *García Avello* e *Grunkin Paul* appaiono implicitamente ammettere tale facoltà<sup>44</sup>.

Inoltre, devono essere considerate le fattispecie più complesse, includenti il rischio di mancato riconoscimento dello *status filiationis*, *in primis*, come altri legittimi motivi ostativi al riconoscimento diversi da quelli dipendenti dall'identità nazionale. Il limite dell'ordine pubblico può giocare un ruolo di rilievo, ad esempio, qualora il nome attribuito in uno Stato membro abbia un significato offensivo o degradante nello Stato di destinazione<sup>45</sup>.

Infine, logicamente, il mutuo riconoscimento è inefficace nella risoluzione dei conflitti negativi e positivi. Infatti, per quanto riguarda i primi, nel momento in cui deve essere attribuito per la prima volta (o modificato per mutamento di *status*) un nome, il principio non è idoneo a determinare le modalità con cui devono essere composti gli elementi identificativi. Relativamente ai secondi, invece, si crea un conflitto fra plurime identità certificate e registrate in diversi Stati, analogamente a quanto accadeva nei casi *Henry Kismoun* e *Bogendorff von Wolfersdorff*. La sua immediata applicazione senza correttivi comporterebbe la contestuale accettazione di tutti i documenti autentici certificativi dell'identità personale dell'individuo, senza poter attribuire prevalenza all'uno o all'altro.

Queste lacune sugli elementi principali di funzionamento impediscono di individuare un metodo di riconoscimento. Nell'ambito del diritto all'identità personale, il mutuo riconoscimento ha attualmente la funzione di un'eccezione, che si inserisce nei sistemi nazionali, qualora il risultato della continuità non sia concretamente conseguito nel caso di specie<sup>46</sup>. Questa conclusione non impedisce di continuare a riferirsi al mutuo riconoscimento del nome nell'Unione, purché rimanga chiara la sua portata come principio, e non come metodo (di diritto internazionale privato)<sup>47</sup>. Affinché esso possa costituire un vero e proprio metodo, che si imponga altresì alle autorità e ai giudici nazionali, sarebbe necessario chiarirne i contorni, soprattutto tramite la cooperazione giudiziaria civile o quantomeno amministrativa che delinea le sue esatte condizioni d'applicazione.

## **6. Osservazioni conclusive: riconoscimento di *status filiationis* e continuità dell'identità personale dei minori**

Nell'ambito del riconoscimento del diritto al nome, la situazione del minore non pare differire da quella dell'adulto, almeno finché lo *status filiationis* non sia posto in discussione. L'obiettivo rimane sempre quello della massima continuità, sia alla luce del rispetto della vita privata e familiare, sia nella prospettiva della libera circolazione nell'Unione europea. Pure i

---

(G. ROSSOLILLO, *Identità personale e diritto internazionale privato*, Padova, 2009, p. 111) in cui è riconosciuto un certo margine per l'esercizio dell'autonomia internazionalprivatistica e per la proroga del foro.

<sup>44</sup> É. FONGARO, *Méthode conflictuelle et choix de loi: brève observations sur l'optio iuris en droit international privé de la famille*, in H. FULCHIRON (a cura di) *La circulation*, cit., p. 149 ss.

<sup>45</sup> Quei «seri inconvenienti di ordine amministrativo, professionale e privato» di cui allasentenza *Runevič-Vardyn and Vardyn* non dovrebbero quindi prodursi nemmeno in fase di riconoscimento.

<sup>46</sup> L. TOMASI, *Il diritto al nome tra libertà di circolazione e diritti fondamentali*, in C. HONORATI (a cura di), *Diritto al nome e all'identità personale nell'ordinamento europeo*, Milano, 2010, p. 135 ss.

<sup>47</sup> S. FULLI-LEMAIRE, *La reconnaissance: méthose(s) ou principe?*, in H. FULCHIRON (a cura di) *La circulation*, cit., p. 161 ss.



limiti ammissibili rimangono i medesimi, fra cui spicca nella prassi attuale il rispetto dell'identità nazionale, soggetto alle classiche condizioni di operatività delle limitazioni della libertà di circolazione.

Ci si chiede conclusivamente quale possa essere un'adeguata soluzione nell'Unione europea al problema del mancato riconoscimento dello *status filiationis* acquisito all'estero, cui consegua la mancata continuità dell'identità personale. Come per gli adulti, è prevedibile che una simile situazione sarà portata all'attenzione della Corte. La filiazione tramite tecniche medicalmente assistite, svolte in un Paese che le consente, in violazione della legge dello Stato di origine dei genitori intenzionali, creerà difficoltà anche nella prospettiva dei diritti garantiti dalla cittadinanza dell'Unione europea. Il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione creato all'estero rischia di pregiudicare non solo lo *status* in quanto tale, ma anche il possesso della cittadinanza nazionale (di uno Stato membro) con conseguenze sul diritto all'identità personale e sul diritto di circolazione nella sua forma potenziale. Il rifiuto di riconoscere lo *status* rischia di impedire del tutto l'attribuzione della cittadinanza dell'Unione europea e l'esercizio futuro dei diritti che ne derivano. Il ragionamento è speculare rispetto a quello seguito nelle sentenze *Rottmann* e *Tjebbes*<sup>48</sup>: come la perdita della cittadinanza dell'Unione rientra nell'ambito del diritto dell'Unione nonostante la competenza esclusiva statale nella disciplina dell'attribuzione, della revoca e della perdita della cittadinanza nazionale; così l'impossibilità di acquisire la cittadinanza dell'Unione europea per il mancato riconoscimento dello *status filiationis* coinvolge necessariamente il diritto dell'Unione, nonostante la competenza esclusiva statale in materia di stati personali. Gli effetti che il riconoscimento o il mancato riconoscimento di determinate situazioni individuali o familiari può comportare nell'esercizio della libera circolazione sarebbero tali da rendere applicabile il diritto dell'Unione. Sarà allora necessario verificare come possa essere creato questo legame, cioè se il diritto potenziale di libera circolazione abbia una portata tale da influire sul riconoscimento delle situazioni giuridiche create all'estero, incluso lo stato personale, o se sia limitato ad alcune sue conseguenze strettamente necessarie per l'esercizio del diritto stesso, come, ad esempio, la cittadinanza e l'identità. Tale ultimo approccio "minimalista" pare essere seguito nella sentenza *Coman*, nella quale è richiesta l'accettazione dello *status* creato all'estero per quanto necessario all'esercizio del diritto alla libera circolazione, e in particolare del permesso di soggiorno del coniuge extracomunitario.

Il primo approccio, più garantista, potrebbe essere fondato su due ulteriori riflessioni. Infatti, la Corte di giustizia assume posizioni differenziate, qualora l'interessato sia un minore o un adulto, nonostante l'apparente analogia delle fattispecie. Ad esempio, nell'ambito del diritto di soggiorno, la sentenza *McCarthy*<sup>49</sup> prende le distanze da due precedenti, che hanno valorizzato il godimento dei diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione da parte dei minori. Rispetto alla sentenza *Ruiz Zambrano*, non sono evidenziati effetti privativi del godimento del diritto alla libera circolazione nonostante il rischio di espulsione. Rispetto alla sentenza *García Avello*, è ridotta l'importanza del possesso di due cittadinanze. L'apertura verso il massimo godimento dei diritti da parte dei minori è evidente. Pertanto, non si può escludere un analogo

---

<sup>48</sup> Corte giust., 2 marzo 2010, causa C-135/08, *Rottmann*, ECLI:EU:C:2010:104; Corte giust., 12 marzo 2019, causa C-221/17, *Tjebbes*, ECLI:EU:C:2019:189.

<sup>49</sup> Corte giust., 5 maggio 2011, causa C-434/09, *McCarthy*, ECLI:EU:C:2011:277.

atteggiamento di *favor* anche in una futura questione relativa allo *status filiationis*, rispetto alla circolazione dello statuto matrimoniale parzialmente ammessa nella sentenza *Coman*. Ancora una volta lo strumento per raggiungere questo obiettivo sarebbe la massima valorizzazione dei diritti di circolazione nell'Unione europea, usufruibili grazie alla cittadinanza dell'Unione.

In entrambi i casi, rimangono invocabili i motivi ostativi al riconoscimento dello *status* creato all'estero, o ai suoi principali effetti, che possono essere vagliati secondo il principio di proporzionalità, nella loro necessità e adeguatezza nel caso concreto.

Vista la centralità del diritto all'identità personale ormai acquisita a livello europeo, e le minori probabilità che una modalità di formazione degli elementi identificativi dell'individuo violi l'ordine pubblico, è proponibile un ragionamento in senso inverso. Il diritto alla continuità potrebbe costituire una "leva" per consentire il riconoscimento transnazionale dello *status filiationis*, e non solo un argomento *ad abundantiam*, come già utilizzato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Se il cognome è simbolo dell'appartenenza a una determinata famiglia, il rifiuto di riconoscimento dello *status* è idoneo a travolgere logicamente anche l'identità personale, con possibili ulteriori gravi ripercussioni per il minore. Al fine di salvaguardare il diritto alla continuità dell'identità personale, almeno per i casi in cui il figlio minore sia sufficientemente maturo da percepire se stesso nel proprio nome, potrebbe essere considerato strumento adeguato un'azione a monte, ovvero il riconoscimento dello *status* che di per sé non sarebbe accettabile nello Stato interessato. Il diritto che in qualche modo è conseguenza dello stato personale, ovvero l'identità, più agevolmente riconoscibile, costituirebbe lo strumento grazie al quale è riconosciuto il diritto che si trova a suo fondamento, cioè lo *status filiationis*.